



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Ai Rettori delle Università Italiane

LORO SEDI

e p.c. Alla Federazione Nazionale Degli Ordini
delle Professioni Infermieristiche
c.a. Presidente Barbara Mangiacavalli
Pec: federazione@cert.fnopi.it

OGGETTO: Accesso ai Corsi Master e Laurea Magistrale – Possesso di diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale.

Con la presente si riscontra l'istanza della Federazione in indirizzo, prot. P-2315/III.7 del 9 marzo u.s., che ad ogni buon fine si allega, mediante la quale, a seguito di numerose segnalazioni relative ad Università che consentono l'accesso a Corsi di Laurea Magistrale e Master in assenza del requisito indicato in oggetto, chiede che lo scrivente Dicastero “*si pronunci in modo inequivocabile confermando che per l'accesso ai Master di primo livello, alla Laurea Magistrale ed ai Master di secondo livello, è necessario il possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale*”.

Al riguardo, la scrivente Amministrazione intende dichiarare quanto di seguito indicato.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*” all'art. 6, comma 3, prevede che “[...] A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. [...]”.

Allo stesso modo, la normativa successiva ed attualmente vigente in materia, Legge 26 febbraio 1999, n. 42 recante “*Disposizioni in materia di professioni sanitarie*” (art. 4) e Legge 8 gennaio 2002, n. 1 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario*” (art. 1, comma 10), continua a richiedere quale requisito necessario per l'accesso ai Corsi di studio universitari e di formazione *post-lauream* il **possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale**.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Vanda Lanzafame (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

A ben vedere, così come evidenziato dalla F.N.O.P.I., anche la normativa concernente l'autonomia delle Università Italiane, Decreto 3 novembre 1999, n. 509 e successivamente Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” (art. 6), prevede quale requisito di ammissione ai Corsi di formazione superiore il possesso del “diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo”.

Alla luce di quanto sopra, nel rispetto della normativa vigente in materia, si conferma che, ai fini dell'accesso ai Master di I livello, alla Laurea Magistrale ed ai Master di II livello, il requisito del possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, della durata di cinque anni, è da considerarsi imprescindibile.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina
(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Vanda Lanzafame (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)